



Circolare n. 8/2023  
Segreteria Generale Prot.  
n. 1058 /2023

Roma, 28 settembre 2023

*Alle società Affiliate*  
[A mezzo e-mail](#)  
[A mezzo sito](#)

**Oggetto: Adeguamento statuti - Campagna affiliazione e tesseramento 2024**

Si informa che l'atteso correttivo-bis sulla riforma dello sport è finalmente legge: il D.Lgs. 29 agosto 2023, n.120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023 n.206, in vigore dal 5 settembre, integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport completando così un lungo iter avviato con la legge delega n. 86 2019.

In considerazione delle novità apportate, si avvisano le società affiliate che sul sito federale è stato pubblicato il nuovo [statuto tipo](#) contenente gli adeguamenti richiesti dal D. Lgs. 36/2021:

Le modifiche vanno adottate con la medesima forma dello statuto esistente e pertanto:

- atto pubblico per le S.S.D. per le A.S.D. che avessero optato per tale forma al momento della costituzione o che intendessero acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/21;
- scrittura privata registrata per tutti gli altri casi, che interessano la maggioranza delle associazioni affiliate.

Si segnala che gli ultimi interventi normativi non hanno previsto semplificazioni sui quorum costitutivi e deliberativi per l'adozione delle variazioni statutarie – a differenza di quanto era stato disposto nell'ambito del terzo settore – e pertanto le modifiche dovranno essere adottate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze indicate dagli statuti vigenti al momento della convocazione.

La mancata conformità dello statuto ai suddetti criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro delle Attività Sportive (RAS)e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Sul punto si ricorda che l'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall'ordinamento statale.

Le A.S.D./S.S.D. sono tenute ad uniformare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023: a tal fine è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie oltre che l'esenzione da imposta di bollo.

Al fine di agevolare le A.S.A. è stato predisposto anche un [facsimile di verbale di assemblea straordinaria – modifica statuto](#).



I contenuti che la riforma impone di recepire negli statuti si possono schematizzare e riassumere come segue:

a) Indicare l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.7), vale la pena ricordare che tale disposizione non si applica agli enti del terzo settore, come ad esempio i sodalizi con doppia veste di A.S.D/A.P.S., che possono svolgere sia attività sportiva dilettantistica sia altre attività di interesse generale, ad esempio culturali o formative senza rispettare il criterio di principalità dell'attività sportiva dilettantistica, purché svolgano in via principale una o più delle attività di interesse generale e fatte salve le attività diverse nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17;

b) Prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto non potranno quindi essere esercitate (art. 9). Si ricorda che tra le attività diverse, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, da promo-pubblicitarie, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto. Se lo statuto non prevederà la possibilità di svolgere attività "diverse e strumentali", tutte queste attività, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, non potranno più essere esercitate;

c) Ridefinire l'assenza del fine di lucro secondo quanto disposto dall'art.8 che rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare includendovi soci, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali con rinvio alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione (tra le quali spicca la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL);

d) Aggiornare il regime dell'incompatibilità degli amministratori (art.11) che viene esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS (in quest'ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva). Pur ritenendo che le clausole sull'incompatibilità non debbano essere necessariamente recepite negli statuti in quanto non comprese tra i requisiti qualificanti e comunque direttamente applicabili a prescindere dalle previsioni statutarie in quanto stabilite da norma imperativa – in via prudenziale è consigliabile aggiornare gli statuti anche con riguardo al nuovo regime di incompatibilità, atteso che comunque andranno modificati per l'inserimento delle altre clausole obbligatorie.

Infine si ricorda che partirà, a decorrere dal 1° ottobre 2023, la Campagna Affiliazione e tesseramento 2024 con le modalità indicate nell'apposita [sezione del sito Federale](#).

La Segreteria Federale resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Giovanni Esposito